



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ° 08
DEL 30.03.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale dei servizi educativi per l'infanzia

L'anno 2017 il giorno **30 (trenta)** del mese di **marzo dalle ore 18:35 a seguire**, nella sala consiliare "Bernardo Sgromo", si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C. C. con avvisi del 24.03.2017, prot. n. 2155.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.		X
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	X	
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco		X
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere	X	
GALATI	Francesco	"	X	
MAIELLO	Antonio	"	X	
PELLEGRINO	Salvatore	"	X	
DE NISI	Immacolata V. za	"		X
SERRAO	Vincenzo	"	X	
SORRENTI	Roberto	"		X
TOTALI			N ° 7	N° 4

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Presiede il Consigliere Anziano Serratore Barbara Ornella, stante l'assenza del Presidente del C.C. sig. **Devito Roberto**.

Il Presidente del C.C. F.F. fatto l'appello verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che l'Amministrazione comunale di Curinga si è fortemente impegnata alla creazione di un sistema di servizi educativi rivolti all'infanzia per rispondere al bisogno di accudimento dei bambini necessario per favorire uno sviluppo fisico e psichico armonico integrando l'opera educativa della famiglia;

che la realizzazione di tale ultima finalità dipende:

-dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

-dalla stretta integrazione dei Servizi con le famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei Servizi medesimi.

-dalla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione del ruolo genitoriale fra madri e padri.

-che , attualmente l'Ente gestisce il servizio di asilo nido nella nuova struttura educativa realizzata grazie ad un finanziamento regionale a valere sul POR Calabria Fesr 2007-2013, linea d'intervento 4.2.1.1., mediante affidamento a cooperativa specializzata nel settore e con comprovata esperienza maturata nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia;

- che la gestione affidata a terzi garantisce comunque al Comune di rimanere protagonista e titolare della realizzazione del servizio , in grado di svolgere sul territorio un ruolo di coordinamento al fine di garantire un servizio efficiente e di qualità;

RAVVISATA la necessità che l'Ente adotti un regolamento per la gestione dei servizi educativi per l'infanzia.

VISTO lo schema di Regolamento per la gestione dei servizi educativi per l'infanzia allegato alla presente deliberazione e ritenuto meritevole di approvazione;

Udita la relazione illustrativa **del Presidente del C.C. F.F. consigliere anziano Serratore Barbara Ornella**, la quale illustra il Regolamento di cui sopra, come da relazione (**allegato sub A1**) , parte integrante e sostanziale evidenziando che lo stesso è stato oggetto di esame e discussione della Commissione Consiliare per i Regolamenti;

PRESO ATTO che:

-l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

-del parere favorevole unanime della Commissione Consiliare per i Regolamenti reso nella seduta del 21/02/2017 , tenutasi alle ore 16,00, all'adozione dello stesso come da verbale custodito in atti;

RITENUTO il suddetto regolamento composto da n 38 articoli, meritevole di approvazione ;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 29 marzo 2013 n.15 contenente " Norme sui servizi educativi per la prima infanzia"

VISTO il Regolamento regionale 11 settembre 2013;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che il presente atto, per la sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. APPROVARE il “Regolamento comunale dei Servizi educativi per l’infanzia”, secondo la schema allegato sub A , composto da n. 38 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

2.TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Responsabile dell’Area Amministrativa / Affari Generali per quanto di competenza.

3.PUBBLICARE il presente regolamento all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale, sezione amministrazione trasparente, sottosezione “ Atti generali- Regolamenti”.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita: «4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CURINGA

(Prov. CZ)

Regolamento comunale dei Servizi Educativi per l'Infanzia

Approvato con Deliberazione di C.C. n.8 del 30/03/2017

Esecutivo dal _____

TITOLO I - OGGETTO

Articolo 1- Premesse e finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per la prima e

seconda infanzia, e adolescenza: asilo nido e servizi integrativi quali ludoteche, baby parking, spazio gioco genitori-bambini del Comune di Curinga.

Il servizio di asilo nido e i servizi integrativi per l'infanzia offrono un sistema di opportunità educative e formative che, contribuendo alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, favoriscono l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini.

Articolo 2- Oggetto del Regolamento

Il Comune di Curinga istituisce e gestisce i Servizi Educativi per l'infanzia nel quadro delle disposizioni di cui alle norme nazionali di settore e alla Legge Regionale n. 29 marzo 2013 n. 15 e del Regolamento di attuazione per la prima infanzia (D.G.R. 313/2013) .

Articolo 3- Servizi educativi comunali

1. I bambini e le bambine sono soggetti portatori di diritti inalienabili, così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge del 27 Maggio 1991, n. 176.
2. L'Amministrazione Comunale orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:
 - a) Riconosce la bambina ed il bambino nella sua centralità come persona.
 - b) Esplica le proprie attività avendo particolare riguardo per la delicatezza e peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e di garanzia.
 - c) Crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino e bambina rendendolo/a capace di esprimerle e sostenendolo/a nella formazione della sua identità, garantendo pari diritti ed uguali opportunità di apprendimento e socializzazione nel pieno rispetto dei tempi di maturazione e delle diversità di ognuno/a.
3. Il Comune di Curinga attraverso i servizi educativi per l'infanzia intende sostenere le famiglie nell'impegno di cura e di educazione dei figli e favorire la conciliazione degli impegni genitoriali e del lavoro assicurando ad ogni bambino/a senza discriminazioni di sesso, religione, nazionalità, etnia o condizioni personali e sociali, uguali opportunità per un armonico sviluppo individuale.

5

4. I servizi educativi dell'infanzia, con le proprie attività, accompagnano ed integrano il ruolo della famiglia, in situazione di costante rapporto e scambio, promuovendo l'attuazione di interventi tesi a prevenire e/o ridurre eventuali svantaggi socio-culturali e/o psicofisici in collaborazione con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari locali.
5. I servizi educativi per l'infanzia, inoltre, provvedono all'organizzazione di un ambiente sereno ed idoneo a favorire le condizioni ottimali per l'accrescimento fisico e la maturazione dell'equilibrio affettivo – relazionale, dei processi cognitivi e di socializzazione di ciascun bambino, nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali della crescita.

Articolo 4- Tipologie dei servizi

1. Il sistema dei servizi educativi per l'infanzia è costituito dai servizi, già attivati o da attivare, individuati nelle seguenti tipologie :
 - a.) il nido d'infanzia, aperto ai bambini di età compresa da tre mesi a tre anni;
 - b.) servizi educativi integrativi al nido, quali ludoteche, baby parking, centri gioco educativi;
2. Il Comune promuove, in conformità alle norme di settore in vigore nonché al presente regolamento, il potenziamento, anche attraverso la concertazione con i soggetti interessati, della rete dei Servizi per l'Infanzia. In particolare il Comune, nell'ambito dei principi espressi dalla normativa nazionale e regionale di settore, favorisce lo sviluppo e la regolamentazione di ulteriori tipologie di servizio volte a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze dei bambini, delle bambine e delle famiglie.
3. Il periodo dell'anno educativo di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi comprende i mesi che vanno da settembre a luglio.

Articolo 5- Sviluppo e organizzazione del sistema pubblico integrato dei servizi

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia si compone di servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per l'infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.
4. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
5. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;

- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) gli eventuali oneri a carico del Comune per il servizio riservato;
 - e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
 - f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale e educativa.
6. Il Comune può, tramite convenzione, stipulare accordi con Comuni del proprio o di altri distretti per la condivisione di posti utenti nei servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta.
7. Nell'ambito del distretto socio sanitario il Comune concorre alla elaborazione della politica di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi, promuovendo anche forme associate di gestione in particolare in riferimento ai procedimenti di autorizzazione e di accreditamento, alle funzioni di vigilanza alla regolamentazione generale dei servizi, al coordinamento psicopedagogico, alla formazione del personale.

Articolo 6 - Forme di gestione

Il Comune rispetto ai servizi di cui assume diretta titolarità individua la forma di gestione che ritiene più adatta e compatibile con le proprie esigenze di Bilancio, sempre nell'ambito delle modalità previste dall'art.113 del D. Lgs 267/2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 9- Qualità dei servizi

1. Il Comune promuove la qualificazione dei servizi erogati tramite:
 - a) scambio di esperienze;
 - b) attività di formazione e aggiornamento continuo;
 - c) definizione di strumenti per la valutazione dei propri servizi;
 - d) carta dei servizi;
 - e) esperienze innovative con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;
 - f) promozione di sviluppo di modalità di gestione, nei servizi privati autorizzati al funzionamento, corrispondenti ai parametri di accreditamento.
2. Il Comune può utilizzare sistemi di rilevazione della qualità dei servizi educativi.

Articolo 10- Formazione

1. Al fine di promuovere la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della disponibilità di bilancio, il Comune e/o il soggetto gestore di un servizio educativo può realizzare progetti di formazione rivolti a tutti gli educatori ed ausiliari coinvolti nel servizio. Le ore da destinare dovranno essere non inferiori a venti annue.

2. La formazione permanente degli educatori è anche promossa a livello di ambito.

Articolo 11- Informazione

1. Il Comune garantisce ai cittadini completa informazione sui servizi educativi della prima infanzia attraverso la pubblicazione online di materiale informativo, di avvisi e di quanto ritenuto necessario allo scopo;
2. Il Comune garantisce a tutti gli utenti interessati un'informazione tempestiva e trasparente allo scopo di favorire l'accesso ai servizi e di monitorare costantemente la corrispondenza fra domanda ed offerta.

Articolo 12 - Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta ed anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento sono garantite le forme di partecipazione delle famiglie in relazione alle diverse tipologie di servizio. In particolare la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi educativi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo e di collaborazione delle famiglie alla sua realizzazione, è garantita nei servizi educativi comunali e nei servizi educativi privati accreditati e convenzionati con il Comune da organismi elettivi o da altre forme partecipative. A tale scopo il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi educativi comunali e nei servizi educativi privati accreditati e convenzionati, anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e dalla compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione. Si possono prevedere all'interno di ciascun servizio incontri con le famiglie, quali occasioni di condivisione della programmazione, di informazione sulle attività, di elaborazione e scambio di esperienze, di verifica dei risultati:
 - a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo;
 - b) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione;
 - c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi al fine di promuovere una cultura dell'infanzia;

- d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze personali;
 - e) momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio presso ogni servizio educativo per l'infanzia per favorire le conoscenze, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie ed il servizio;
 - f) spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati compresi gruppi di mutuo aiuto.
3. Nei servizi educativi per l'infanzia è garantita l'istituzione di organismi di partecipazione.
 4. Nella prima settimana di settembre viene effettuato un incontro con i genitori dei bambini che si apprestano ad essere inseriti al Nido. In questo incontro si offre l'opportunità di visitare e conoscere la struttura; ricevere informazioni sul servizio; conoscere le modalità, i tempi dell'inserimento e le regole comunitarie del Nido.
 5. Gli organismi di partecipazione devono prevedere la presenza dei seguenti componenti:
 - a) genitori utenti;
 - b) educatori e ausiliari;
 - c) un Funzionario del Comune in cui ha sede il servizio;
 - d) la presidenza è attribuita ad un genitore.

TITOLO II – ASILO NIDO

Articolo 13 – Definizione

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo che accoglie bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni.
2. Il nido d'infanzia ha il compito di:
 - a. promuovere il benessere psicofisico dei bambini e delle bambine;
 - b. favorire lo sviluppo delle competenze e delle abilità;
 - c. contribuire alla formazione dell'identità personale e sociale;
 - d. sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la crescita dei figli.
3. Il nido d'infanzia favorisce la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.
4. Il nido d'infanzia promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione sia del percorso educativo che della continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati.

5. Il nido d'infanzia costituisce un servizio fondamentale all'interno del sistema pubblico dei servizi educativi all'infanzia ed è in prima istanza un luogo di educazione; questa definizione non disconosce la valenza sociale del nido, ma evidenzia il consolidarsi in questo servizio di un contenuto educativo e formativo rispondente ai bisogni del bambino /a e della famiglia.

Articolo 14 – Tipologia delle prestazioni

Il servizio Nido d'infanzia si realizza attraverso l'offerta delle seguenti prestazioni:

- a. educative;
- b. di cura e di assistenza;
- c. di alimentazione.

a) Prestazioni educative

Il Nido d'infanzia contribuisce alla realizzazione di un armonico sviluppo psico-fisico della bambina e del bambino attraverso interventi educativi, didattici, ludici e cure personali forniti dagli educatori e dagli operatori.

b) Prestazioni di cura e di assistenza

Il Nido d'infanzia offre a tutti i bambini assistenza e cure personali igieniche continue, prestate dagli educatori e dagli operatori.

c) Prestazioni di alimentazione

1. La dieta al nido d'infanzia è regolata dalle tabelle dietetiche appositamente predisposte dai servizi competenti dell'ASP – Ambito Territoriale di Lamezia Terme.
2. La dieta è differenziata a seconda dell'età dei bambini. E' garantito il rispetto delle abitudini alimentari e dietetiche dettate da convinzioni religiose o etiche, tenendo conto dei criteri di funzionalità del servizio.
3. Per i bambini che necessitano di diete particolari i genitori debbono presentare un certificato medico e concordare la dieta con i servizi competenti dell'ASP - Ambito Territoriale di Lamezia Terme.
4. In accordo con i servizi competenti dell'ASP - Ambito Territoriale di Lamezia Terme, sono predisposti progetti sperimentali che prevedono l'introduzione di prodotti biologici nella preparazione dei cibi.
5. I controlli sul servizio mensa sono effettuati dai servizi competenti dell'Asl – Zona Territoriale n. - Ambito Territoriale di Lamezia Terme.
6. I menù sono affissi giornalmente all'entrata del nido, gli educatori sono a disposizione dei genitori per stabilire buone abitudini alimentari e discutere qualsiasi problema individuale legato all'alimentazione.

Articolo 15- Destinatari del servizio

1. Nel rispetto dei vincoli sulla recettività strutturale, possono essere ammessi alla frequenza del servizio tutti i bambini in età utile, i cui genitori siano residenti nel Comune, salvo casi particolari da valutare singolarmente, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio culturale.

2. I bambini iscritti al nido, che maturino il terzo anno di età durante l'anno educativo in corso (entro il mese di luglio), continuano di regola a frequentare l'Asilo Nido fino alla chiusura dell'anno stesso, ad esclusione dei bambini che compiono i tre anni nei mesi da agosto a dicembre, i quali possono iscriversi alla Scuola dell'Infanzia.

3. I bambini portatori di handicap psichici o fisici o in stato di svantaggio sociale (orfani, figli di genitori separati, figli di madre lavoratrice nubile o padre lavoratore celibe, figli di genitore portatore di handicap tale da costituire titolo preferenziale) avranno sempre la priorità sugli altri, previa disponibilità di posti, previa presentazione dell'accertamento dello stato di handicap (L. 104/92) e dei Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri bambini nell'Asilo Nido, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle necessità, con l'ausilio di personale di supporto.

4. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili previa apposita convenzione nella quale si stabilisca la contribuzione alle spese di gestione del servizio da parte del Comune di residenza.

5. per essere ammessi all'asilo nido i bambini dovranno aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi sanitarie.

Articolo 16 - Modalità di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia

1. La possibilità di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia è resa pubblica dal Comune titolare dell'offerta pubblica, attraverso apposito avviso di iscrizione a cadenza annuale, pubblicato on-line sul sito del Comune.

2. Le domande di iscrizione devono essere presentate all'Ufficio Competente del Comune titolare dell'offerta pubblica da un esercente la potestà su modulistica specifica predisposta dall'Ufficio, entro e non oltre la scadenza prevista dal relativo avviso. Qualora la domanda non fosse completa della regolare documentazione, questa dovrà essere regolarizzata entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio.

3. Il Comune promuove forme di pubblicità e trasparenza sulle procedure di ammissione.

Articolo 17- Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle richieste superi il numero di posti disponibili il Comune predispone apposite graduatorie di accesso;
2. Le graduatorie hanno valore per un solo anno educativo;
3. Il Comune stabilisce la tabella dei punteggi adottando i seguenti criteri:
 - a. favorisce l'inserimento dei bambini disabili o in situazioni di svantaggio sociale e culturale;
 - b. bambini/e orfani di uno o di entrambi i genitori;
 - c. bambini/e riconosciuti da un solo genitore;
 - d. bambini/e con un genitore portatore di handicap o con grave infermità con invalidità superiore ai 2/3;
 - e. bambini/e appartenenti a nucleo familiare definito da relazione del servizio competente a "rischio sociale";
 - f. bambini/e in affidamento educativo;
 - g. consistenza del nucleo familiare;
 - h. attestazione ISEE.
4. Le bambine ed i bambini già frequentanti il nido d'infanzia nell'anno precedente ed ancora in età utile hanno di norma la precedenza assoluta, salvo specifiche disposizioni previste nel presente regolamento, previa presentazione in ogni caso di nuova domanda di iscrizione.
5. L'Ufficio competente procede alla valutazione delle domande pervenute entro i termini, considerato il numero di posti disponibili per ogni sezione.
6. Le domande escluse sono oggetto di una specifica graduatoria o lista di attesa dalla quale attingere ogniqualvolta si verificano casi di rinuncia.
7. Il Comune promuove l'adozione di criteri di accesso nei servizi autorizzati al funzionamento predisponendo apposite linee guida e aggiornando le stesse.

Articolo 18 - Partecipazione delle famiglie ai costi di gestione

1. Le famiglie sono chiamate a concorrere al costo dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta (art.9 L. R. n.15/2013) se le stesse sono in carico dell'Ente locale o dallo stesso sostenute nell'ambito di eventuali convenzioni.
2. La partecipazione non può essere superiore a quanto stabilito dall'art.243 del D.lgs. 267/2000.
3. Il Comune, annualmente con delibera di Giunta comunale, determina l'entità della compartecipazione alle spese di gestione dei servizi differenziandole in base al potere contributivo della famiglia. La verifica verrà svolta secondo le disposizioni del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 " regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE" e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il pagamento della retta dovrà avvenire, a cadenza mensile anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, con relativa consegna della ricevuta di pagamento al coordinatore del nido o del servizio integrativo entro e non oltre lo stesso giorno 10.

5. Non sono previste esenzioni dal pagamento della retta mensile nei casi in cui il bambino non frequenti l'asilo nido o il servizio integrativo, anche con giustificazione, in quanto detta quota è a titolo di partecipazione alle spese fisse di attivazione e di mantenimento del posto stesso. Sono previste, invece, riduzioni della retta dovuta per il servizio di asilo nido nei seguenti casi:

a) nella misura del 30% della retta complessiva nel caso di più figli (gemelli o fratelli) frequentanti lo stesso asilo;

b) nella misura del 30% della retta complessiva, solamente per assenza dovuta a malattia superiore ai 15 giorni consecutivi dietro presentazione di certificato medico;

c) nella misura del 50 % sulla retta complessiva se l'inserimento avviene dopo il giorno quindici del mese.

La riduzione di cui ai punti a) e b) verrà conteggiata in diminuzione sulla retta di frequenza del mese successivo a quello in cui si è registrata l'assenza.

6. Decorso il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento si procederà all'avvio di sollecito con addebito di sovrattassa del 20%. E' possibile apporre ricorso alla stessa al dirigente di settore entro 30 giorni dal ricevimento.

7. Decorso il termine sopra indicato si procederà al recupero coattivo delle somme con relative sovrattasse ed interessi di mora.

8. Qualora perduri la morosità si perde il diritto di frequenza.

Articolo 19 - Direzione Comunale

1. Il Comune garantisce la funzione di Direzione dei servizi educativi per la prima infanzia, per le competenze riconducibili al Comune tramite il seguente regolamento.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1) il Comune può associarsi con uno o più Comuni del Distretto Socio Sanitario di appartenenza conducibili al Comune tramite il seguente regolamento.

Articolo 20 - Raccordo con l'Azienda Sanitaria Provinciale

1. Il Comune per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantisce gli opportuni raccordi con l'Azienda Sanitaria Provinciale in ordine alle seguenti materie:

a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;

b) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

2. Sulle materie di cui al precedente comma, il Comune elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Articolo 21 - Frequenza e orario del servizio

1. L'anno educativo inizia di norma nella prima settimana di settembre e si conclude nel mese di giugno, senza interruzioni durante le festività natalizie e pasquali.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dilatare il periodo di apertura fino ad un massimo di 11 mesi l'anno.

2. L'apertura giornaliera massima prevista, dal lunedì al sabato, è compresa dalle 07.30 fino alle 17.30.

3. Di norma la frequenza si articolerà su due moduli: - tempo pieno (7.30/17.30); - tempo parziale (7.30/12.30 – 13.30/17.30). Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di determinarsi in maniera diversa.

4. I servizi educativi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- a) l'elasticità di orario e la presenza di una figura parentale secondo modalità concordate tra i genitori ed il personale educativo, tenute prioritariamente presenti le esigenze dei bambini, nel periodo di inserimento dello stesso, preceduto sempre da un incontro con le famiglie dei nuovi iscritti prima dell'inserimento;
- b) eventuali incontri preliminari individualizzati

5. Al fine del raggiungimento delle finalità prefisse è fondamentale la frequenza, assenze reiterate e non giustificate possono portare alla perdita del diritto di frequenza.

6. L'inserimento nell'asilo nido deve svolgersi con gradualità, in modo da evitare al bambino un brusco distacco familiare. La durata di tale fase è fissata in un periodo di almeno quindici giorni e vengono effettuati, di norma, nel mese di settembre. Ogni inserimento è preventivamente concordato tra lo staff educativo e la famiglia.

7. Le ammissioni dei bambini possono avvenire entro l'arco di tempo compreso tra il 1° giorno di apertura del mese di settembre ed il 31 maggio dello stesso anno educativo. Nuovi inserimenti di bambini oltre il termine del 31 maggio saranno possibili a fronte di motivate richieste od esigenze.

8. E' possibile la rinuncia al posto assegnato all'asilo nido mediante comunicazione scritta da presentare all'Ufficio sociale del Comune.

Articolo 22- Coordinamento psicopedagogico

Il Comune, al fine di garantire l'unitarietà, la qualità e l'efficacia dei servizi erogati prevede la figura del Coordinatore Psicopedagogico le cui funzioni sono:

- a) Fungere da raccordo tra la ditta aggiudicataria, il nido d'infanzia e l'Amministrazione Comunale

- b) Predisporre, in collaborazione con l'Ufficio Comunale competente, l'organizzazione del servizio, programmare l'attività di lavoro e apportare eventuali variazioni all'attività da svolgere
- c) Svolgere compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione;
- d) Verificare il lavoro educativo
- e) Mantenere una comunicazione costante con l'Amministrazione Comunale garantendo pronta reperibilità e la presenza in Comune in caso di necessità;
- f) Curare l'organizzazione del Personale e la sostituzione in caso di assenza con Personale della stessa qualifica e profilo professionale, in modo da garantire la continuità del servizio
- g) Coordinare gli interventi ed il lavoro di équipe degli Operatori
- h) Partecipare agli incontri con le famiglie
- i) Essere responsabile della formazione in servizio del Personale e della supervisione pedagogica
- j) Predisporre e mantenere i registri, gli atti ed i documenti delle attività propriamente amministrative

Articolo 23- Progetto educativo e sistema di partecipazione

Il servizio di asilo nido, attraverso un progetto pedagogico educativo ed in collaborazione con le famiglie riconosciute come co-protagoniste del progetto, implementa percorsi didattici-pedagogici che sollecitano le capacità cognitive, creative, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo della personalità, facilitando i processi di crescita, socializzazione e apprendimento e integrando bambini con disabilità o che si trovano in situazioni di difficoltà socioeconomiche, o culturali.

Al fine di realizzare il progetto educativo condiviso dalle famiglie e dagli operatori del nido, il Responsabile del servizio per la prima infanzia dell'Ente Comune, attiva un sistema di partecipazione, che consente a tutti i componenti coinvolti di svolgere un ruolo attivo, per contribuire alla migliore qualità del servizio.

La partecipazione attiva si realizza attraverso:

a) il colloquio tra educatori e genitori

b) gli incontri di gruppo

Sono organismi di partecipazione:

c) l'assemblea dei genitori

d) il comitato di gestione

e) il gruppo educativo

a) Colloquio e incontri di gruppo

Il colloquio ha lo scopo di favorire la conoscenza reciproca tra educatori e genitori e di aiutare

ciascuno delle due componenti a conoscere e condividere le esperienze del bambino nei due ambienti.

Gli incontri di gruppo hanno luogo attraverso almeno tre colloqui:

- un colloquio iniziale
- uno intermedio
- uno di verifica di fine anno

fatti salvi i casi in cui educatore e/o genitori ravvisino l'opportunità di una maggiore frequenza.

Gli incontri possono svolgersi sia in sede individuale che collettiva.

b) Assemblea dei genitori

L'assemblea è costituita da tutti i genitori (o da chi ne esercita la potestà) dei bambini ammessi al nido.

Compiti dell'assemblea sono:

- eleggere il proprio presidente ed i rappresentanti in seno al comitato di gestione;
- esprimere pareri e formulare proposte in merito ai progetti educativi e al funzionamento del nido;
- proporre incontri e dibattiti sui problemi della prima infanzia.

- Funzionamento

- 1) L'Assemblea dei genitori è convocata di regola, minimo due volte all'anno dal Comitato di Gestione e precisamente:
 - All'inizio dell'anno per l'elezione del Presidente e la presentazione del programma e la illustrazione dell'organizzazione interna dell'asilo e dell'organizzazione complessiva del servizio (da parte delle educatrici);
 - In chiusura dell'anno per il consuntivo delle attività svolte e per la elaborazione di proposte per l'anno successivo;
- 2) La partecipazione alle assemblee è obbligatoria per tutti gli educatori qualora il Comitato di Gestione ne faccia richiesta.
- 3) Può inoltre essere convocata:
 - c) Su richiesta del personale educativo;
 - d) Su richiesta di almeno 1/3 dei genitori;
 - e) Su richiesta dell'Amministrazione comunale.
- 4) All'assemblea dei genitori compete eleggere all'inizio dell'anno i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione.

c) Il comitato di gestione

Il comitato di gestione è composto da sei membri:

- tre genitori dei bambini utenti del nido, eletti dall'assemblea;
- due rappresentanti del personale operante nel nido, eletti dal gruppo educativo;
- il Responsabile comunale

All'interno del comitato di gestione viene nominato un presidente tra uno dei rappresentanti dei genitori con funzione di convocazione e coordinamento del comitato stesso. E' compito del Presidente del Comitato di gestione presiedere le riunioni, controllare che venga data attuazione alle decisioni in esse adottate ed inviare, su segnalazione dei genitori e degli educatori, richieste o sollecitazioni di interventi relativi alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'edificio scolastico all'Ufficio Tecnico del Comune.

I verbali delle riunioni sono redatti da uno dei componenti, sono pubblicati nella sede del nido e trasmessi al Responsabile del servizio per gli eventuali adempimenti.

Il Comitato di Gestione dura in carica per tutta la durata dell'anno educativo. Può disporre la convocazione dell'assemblea dei genitori per la trattazione di problemi urgenti, inoltre può proporre al competente servizio sanitario la modifica delle tabelle dietetiche.

Le funzioni di membro del comitato di gestione sono gratuite.

- Compiti del Comitato di gestione

Il Comitato di Gestione ha il compito di promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione dell'asilo nido, di collaborare alla definizione dei programmi educativi, di mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio per svolgere funzioni di formazione sulle problematiche della prima infanzia. Nell'espletamento delle sue funzioni il Comitato, in particolare, può:

-esprimere all'ente gestore proposte relative al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio;

- assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto;

-formulare proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione di quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno

inserimento dei bambini diversamente abili alla vita collettiva del nido;

- Nomina e decadenza del comitato di gestione

Il comitato di gestione, nominato all'inizio dell'anno, come prescritto nel precedente articolo, dura in carica per tutta la durata dell'anno educativo.

I componenti il comitato di gestione decadono dall'incarico nei seguenti casi:

- i genitori per cessazione della fruizione del servizio;
- il personale per cessazione dell'erogazione del servizio.

La decadenza e sostituzione viene formalizzata nella prima riunione utile del comitato di gestione.

- Sedute del comitato di gestione

Il Presidente convoca il comitato di gestione, di norma nella sede del nido, di propria iniziativa

ovvero su richiesta dell'assemblea dei genitori o del comitato.

La convocazione, in forma scritta, è affissa nella sede del nido almeno 24 ore prima della data

fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo.

In situazione di emergenza la convocazione non necessita di formalità, occorre semplicemente

adempiere al requisito della comunicazione ai partecipanti.

d) Il gruppo educativo

Il gruppo educativo è composto dagli educatori e dagli operatori socio assistenziali (OSA), socio

sanitari (OSS) o operatori dell'infanzia (OPI) che svolgono le attività relative al progetto educativo e al funzionamento complessivo del servizio.

Articolo 24- Programmazione didattica pedagogica

La programmazione didattica pedagogica è redatta ad ogni inizio anno dagli educatori e concerne il programma didattico da attuare secondo la fascia di età dei bambini utenti. Deve essere caratterizzata da un filo conduttore che fa da cornice a tutte le attività didattiche, scandita in tempi, metodologie e strumenti utilizzati. La programmazione deve, inoltre, prevedere una parte dedicata alla valutazione da attuare ex ante, in itinere ed ex post.

La struttura comunale e quelle private eventualmente accreditate, devono ad ogni inizio anno educativo presentare la programmazione didattica pedagogica al Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Curinga che ne valuterà i contenuti.

Articolo 25- Organizzazione del lavoro

1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative vigenti e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale educativo e ausiliario/bambini e tenendo conto dell'orario complessivo di apertura e dell'organizzazione del lavoro (art. 20, legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013).

2. Il Dirigente del settore fissa l'orario giornaliero di erogazione del servizio nella struttura e i periodi di chiusura.
3. Per consentire una conduzione del servizio che risponda in modo efficace e continuativo alle esigenze dell'utenza, l'Amministrazione Comunale si avvarrà anche di diverse tipologie di gestione.
4. Tutto il Personale operante nell'asilo nido si costituisce in gruppo di lavoro e concorre, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico-motorio dei bambini, nel rispetto ed in sintonia con gli indirizzi pedagogici-educativi elaborati.
5. Si dovrà favorire lo sviluppo unitario del bambino anche realizzando il collegamento con le scuole dell'infanzia allo scopo di creare le condizioni di continuità didattico-metodologica.
6. Eventuale personale temporaneo assunto in caso di frequenza di bambini portatori di handicap sarà parte integrante del gruppo di lavoro.
7. Tempi e modalità di realizzazione dovranno essere programmati nel rispetto delle esigenze dei bambini e dell'organizzazione interna dell'asilo nido.
8. I servizi devono disporre del Personale previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. Il Personale svolge le funzioni indicate dal dirigente del servizio nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle norme vigenti.
9. Il Personale svolge attività di formazione ed aggiornamento professionale, avvalendosi anche della collaborazione di esperti esterni.
10. L'orario di lavoro, dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell'asilo nido ed in particolare, nelle fasce estreme della giornata garantendo nel limite del possibile una maggior compresenza di unità del Personale educativo nei periodi più intensi della giornata e un'adeguata presenza di Personale ausiliario.
11. In caso di inserimento di bambini disabili la dotazione organica dovrà, se necessario, essere adeguatamente aumentata.
12. Il Personale dovrà essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato ed in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'esperienza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
13. Il coordinatore, nominato tra il Personale educativo, sovrintende all'andamento del servizio, secondo gli indirizzi ricevuti
14. Il Personale educativo dell'asilo nido provvede alla cura dei bambini frequentanti assicurando gli opportuni interventi per l'igiene della persona e dell'ambiente inteso come contesto educativo, facilita un adeguato sviluppo psico-fisico mediante l'organizzazione 19

degli spazi e delle attività ed elabora adeguati programmi educativi in rapporto all'età dei bambini.

15. Il Personale educativo, inoltre, cura e mantiene un dialogo continuo con le famiglie e collabora con gli Operatori dei servizi socio-sanitari.

16. Le unità addette ai servizi generali partecipano all'attività e collaborano fattivamente nel gruppo di lavoro per l'organizzazione degli spazi e l'individuazione degli orari più adeguati per lo svolgimento delle proprie mansioni in rapporto alla programmazione complessiva dell'attività del nido. (servizio mensa affidato a terzi poiché manca il centro cottura)

17. Le unità addette ai servizi generali provvedono alla custodia ed alla pulizia di tutti gli ambienti, attrezzature e materiale del nido d'infanzia e collaborano quotidianamente con il Personale educativo in tutte quelle attività che comportano un maggior impegno nella preparazione e nel riordino degli ambienti e dei materiali.

18. Al Nido potranno prestare sotto forma di Volontariato, giovani inseriti in Progetti di Servizio Civile Nazionale e servizio civico comunale e/o progetti equipollenti. I volontari agiranno in stretto raccordo con il Personale educativo dell'asilo nido partecipando a tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura. Prima dell'avvio dell'attività è prevista la formazione dei Volontari.

Articolo 26- Vestiario per il personale

1. Tutto il personale, durante le ore di servizio, indossa indumenti di lavoro rispondenti a caratteristiche di funzionalità e di praticità.

2. Al fine di mantenere l'ambiente pulito, l'accesso nell'area gioco del nido dovrà avvenire indossando scarpe utilizzate solamente per gli spazi interni della struttura.

Articolo 27 - Norme e dotazioni previste

1. Ogni bambino dovrà avere in dotazione uno zainetto contenente:

- Due asciugamani grandi e alcune bavette;
- Un cambio giornaliero;
- Un paio di scarpette e/o calzini antiscivolo da utilizzare esclusivamente all'interno della struttura del nido;
- La merenda secondo i gusti e le abitudini del proprio bambino;
- La dotazione di pannolini e salviettine umidificate;

2. Non è permesso a nessuna persona non autorizzata di far uscire i bambini dall'Asilo Nido, dunque è necessario informare il personale docente – anche telefonicamente- di tale eventuale delega.

3. Il personale dell'Asilo nido potrà svolgere, in casi eccezionali e di estrema necessità, servizio relativo a somministrazione di farmaci ai bambini solo se formalmente autorizzati dai genitori, previa presentazione di prescrizione del pediatra. Non è prevista in alcun caso la somministrazione di antibiotici.

4. E' bene che i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli altri bambini e degli educatori. Nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, ecc) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza del nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dal nido.

TITOLO III- IL CENTRO GIOCO EDUCATIVO

Articolo 28- Definizione e organizzazione

1. Il centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto ai bambini di età superiore ai 5 anni, con turni organizzati secondo il criterio di massima flessibilità, con fruizioni temporanee o saltuarie nella settimana.

2. Sono proposte ed organizzate al suo interno le seguenti attività:

- a) Attività di gioco all'interno del servizio, nei locali e negli spazi attrezzati per il gioco;
- b) Promozione di attività di animazione avente come oggetto esperienze di gioco e di socializzazione;
- c) Partecipazione alle occasioni di animazione organizzate sul territorio;
- d) Attivazione di laboratori creativo-espressivi diversificati per età e tipologia;
- e) Attività in collaborazione con il mondo della scuola, con finalità di collegare le proposte formative del servizio con quelle della scuola;
- f) Presentare e promuovere le diverse attività didattico/ludiche con gli insegnanti;

3. L'orario di apertura è compreso fra le due e le sei ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

4. Nel rispetto della disponibilità di bilancio, l'Amministrazione si riserva ogni anno la possibilità di organizzare o meno il Centro Gioco educativo, e la campagna di iscrizione a tali servizi viene promossa con apposito bando nel quale vengono indicate le caratteristiche del servizio.

5. La graduatoria per il Centro gioco educativo è redatta utilizzando il criterio della data di arrivo della domanda, salvo diversi criteri di priorità stabiliti nel presente regolamento .

6. Il soggetto gestore pubblico determina, nell'ambito del servizio, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione del servizio. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

Articolo 29 - Autorizzazione al funzionamento

1. Tutti i servizi educativi aventi sede nel Comune di Curinga o nei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario di Lamezia Terme devono essere autorizzati al funzionamento (L. R. 15/2013 art.14 c.3 e paragrafo 1 3 4 del relativo regolamento attuativo n. 9 del 23 settembre 2014, nel quale sono definiti i requisiti e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento).
2. L'autorizzazione è concessa se il gestore è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Gli spazi esterni ed interni della struttura rispettano la normativa vigente in particolare in riferimento al rispetto delle dimensioni previste per l'espletamento del servizio;
 - b) Possesso delle caratteristiche strutturali ed impiantistiche che garantiscano la sicurezza ed i requisiti igienico-sanitari;
 - c) Il personale deve avere i titoli di studio ed i requisiti previsti dalla vigente normativa;
 - d) Rispetto del rapporto numerico fra bambini e gruppo di lavoro;
 - e) Applicazione dei contratti collettivi nazionali;
 - f) Uso di tabelle dietetiche approvate dall'ASP;
 - g) Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie;
 - h) Presenza di tutte le coperture assicurative necessarie.
3. Per quanto non specificato si rimanda a quanto dettagliatamente indicato in riferimento ai requisiti per tipologia di servizio nel Regolamento Attuativo n. 9 del 23 settembre 2013 .
4. Per i servizi non individuati direttamente si intendono come requisiti necessari all'autorizzazione al funzionamento, per analogia, quelli individuati per le tipologie simili.
5. La domanda di autorizzazione va presentata presso il Comune dove ha sede il servizio e deve contenere quanto indicato nel paragrafo 4.4 del regolamento attuativo e nel comma 2).
6. L'autorizzazione ha durata triennale e va rinnovata utilizzando la stessa procedura.
7. La domanda di rinnovo deve essere formulata entro il termine del mese di gennaio dell'ultimo anno educativo autorizzato e deve contenere la dichiarazione di persistenza dei requisiti ovvero la dettagliata relazione in caso di variazioni corredata da necessaria documentazione attestante.
8. I gestori autorizzati annualmente, entro il mese di gennaio, devono rimettere al Comune dettagliata relazione sull'attività svolta, sull'organizzazione della stessa con relativi dati numerici inerenti anche il numero dei bambini ospitati presso la struttura, pena decadimento dell'autorizzazione e non rinnovo della stessa.

9. Il Comune capofila del Distretto Socio Sanitario di Lamezia Terme deputato a rilasciare le autorizzazioni al funzionamento, nonché gli accreditamenti, provvede a nominare la Commissione Tecnica necessaria al rilascio delle stesse anche attraverso convenzioni con altri Enti.
10. La commissione accerterà il possesso dei requisiti strutturali ed impiantistici al fine di salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere dei bambini e degli operatori.
11. La Commissione sarà costituita, come da LR. 15/2013 artt.12 c. 2; 14 c.2 e da Regolamento Attuativo n. 9 del 23 settembre 2014 paragrafo 4.3, dal Dirigente del Settore del Comune capofila deputato a rilasciare l'autorizzazione e/o l'accredimento, lo stesso presiederà la Commissione, da due Coordinatori pedagogici o Responsabili del servizio educativo, da due Operatori del settore igienico sanitario e della sicurezza dell'ASP e dal Dirigente Settore Lavori Pubblici o da un Tecnico suo delegato.
12. Alla Commissione si unirà per farne parte integrante il Dirigente del settore Infanzia del Comune in cui ha sede il servizio.
13. Il gruppo tecnico esprimerà collegialmente il proprio parere acquisiti i pareri dei singoli componenti.
14. Oltre alla verifica dei documenti presentati è obbligatorio un sopralluogo al servizio da parte del gruppo tecnico.
15. Le strutture socio-educative pubbliche o private già esistenti alla data in vigore del Regolamento attuativo (30 Settembre 2013) hanno tre anni a disposizione per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge.
16. Il Comune istituisce un Registro apposito per i servizi educativi dell'infanzia.
17. Il Dirigente del Comune capofila chiuderà l'istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta esprimendo parere obbligatorio al rilascio dell'autorizzazione, all'autorizzazione condizionata (nel caso abbia solo parte dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sismica, ai requisiti igienico – sanitari), o negazione autorizzazione.
18. In caso di attivazione del servizio, a seguito del silenzio- assenso, è obbligatorio effettuare da parte del gruppo tecnico un sopralluogo, qualora si riscontrino difformità a quanto dichiarato si concederà un termine perentorio, non superiore a 90 gg. entro il quale provvedere al rispetto del requisito mancante sempre che quest'ultimo non pregiudichi l'incolumità dei bambini, trascorso il termine verranno applicate le sanzioni relative e la sospensione dell'autorizzazione.

19. Per i servizi integrativi è prevista la segnalazione di inizio attività (par. 4.3 regolamento attuativo n. 9 del 23 settembre 2014), da presentare 30 giorni prima dell'avvio della stessa, è altresì previsto per quest'ultimi il silenzio assenso permanendo però l'obbligo di sopralluogo da parte del gruppo tecnico.

Articolo 30 - Accredimento

1. Tutti i servizi educativi aventi sede nel comune di Curinga o nei Comuni facenti parte del Distretto socio sanitario di Lamezia Terme devono essere autorizzati al funzionamento (L. R. 15/2013 artt. 12 e 15 e paragrafo 5 del relativo regolamento attuativo n. 9 del 23 settembre 2013 nel quale sono definiti i requisiti e le procedure per l'autorizzazione e l'accredimento).

2. L'accredimento è concesso se il gestore è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) l'autorizzazione al funzionamento;
- b) carta dei servizi, con relativo progetto educativo, rispondente alle finalità indicate nel regolamento, che contenga la dettagliata descrizione dell'organizzazione del servizio con le finalità e gli obiettivi e le modalità con cui si intendono realizzare gli stessi;
- c) formazione professionale per un minimo di 20 ore annue;
- d) presenza del Coordinatore pedagogico;
- e) partecipazione delle famiglie con descrizione delle modalità previste;
- f) criteri adottati per l'ammissione, con la garanzia di non discriminazioni di sesso, religione, etnie, e predisposizione di priorità per i portatori di forme di disabilità documentate, appartenenza a nuclei in condizioni di disagio sociale, nuclei monoparentali o con entrambi i genitori occupati, famiglie numerose;
- g) continuità educativa degli Operatori per l'intero anno.

3. L'accredimento ha durata triennale e va rinnovato utilizzando la stessa procedura.

4. La domanda di accredimento va presentata presso il Comune dove ha sede il servizio e deve contenere quanto indicato nel paragrafo 5 del regolamento attuativo e nel comma 2.

5. La domanda di rinnovo va presentata almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso e deve contenere la dichiarazione di persistenza dei requisiti ovvero la dettagliata relazione in caso di variazioni corredata da necessaria documentazione attestante.

6. L'accredimento costituisce elemento indispensabile per l'accesso ai pubblici finanziamenti.

7. I gestori accreditati annualmente, entro il mese di gennaio, devono rimettere al Comune dettagliata relazione sull'attività svolta, sull'organizzazione della stessa con relativi dati numerici inerenti anche il numero dei bambini ospitati presso la struttura, pena decadimento dell'autorizzazione e non rinnovo della stessa, sulla modalità e sulla qualità dell'offerta formativa.

8. Il Comune istituisce una commissione per l'accREDITAMENTO costituita dal Dirigente del Settore relativo e da due coordinatori socio- pedagogici o responsabili del servizio educativo finalizzata ad accertare i requisiti organizzativi e pedagogici.

9. Alle istanze di accREDITAMENTO non è applicabile l'istituto del silenzio assenso.

10. Il dirigente del settore, deputato a rilasciare l'accREDITAMENTO avrà a disposizione 30 giorni di tempo per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

Articolo 31 - Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate ed accreditate operanti sul proprio territorio anche attraverso ispezioni periodiche.

2. Se nelle ispezioni si rileva la perdita di uno o più requisiti indispensabile per l'autorizzazione o per l'accREDITAMENTO, il Comune stabilirà un termine perentorio entro il quale provvedere al ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accREDITAMENTO.

3. Il Comune istituisce un registro dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.

4. Il Comune attraverso apposite convenzioni con gli enti preposti esercita la vigilanza igienico sanitaria sulle strutture dei servizi socio-educativi.

5. Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro - nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa di € 8.000,00: se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare le famiglie interessate (Art. 16 LR 15/2013 e par. 6 del regolamento attuativo).

6. Per la mancanza o il venire meno dei requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o nella segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi verrà applicata la sanzione di € 2.000,00.

Articolo 32 - Diritto alla privacy

1. Il servizio asilo nido, nella gestione dei dati personali anche di carattere sensibile, rispetta integralmente i principi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
2. Tutti gli Operatori, che a qualsiasi titolo, prestano attività lavorativa presso il Nido d'infanzia (Dipendenti comunali o terzi soggetti cui è stato affidato parte del servizio), sono tenuti al segreto professionale nonché alle norme che disciplinano il rispetto della Privacy.
3. Gli organi collegiali previsti all'interno del presente regolamento applicano la normativa in materia di privacy e rispettano le buone pratiche consolidate in materia di rispetto della riservatezza e gli accorgimenti per il mantenimento, nel caso trattasi di questioni inerenti singoli utenti, dell'anonimato.
4. Foto e filmati su ciò che i bambini fanno all'interno delle strutture può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito di iniziative culturali, educative di studio solo previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 36 - Normativa di riferimento

Per quanto esplicitamente e non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme seguenti:

- a) Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n. 176 del 1991.
- b) Rapporto contenente gli obiettivi di qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla rete per l'infanzia della Comunità europea nel 1995.
- c) Comunicazione della Commissione europea n. 66 del 17 febbraio 2011 - Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori.
- d) Art. 3 della Costituzione Italiana.
- e) Legge n. 125 del 1991- Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
- f) Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 - Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della legge n. 328 del 2000).
- g) Legge Regionale n. 15 del 29 marzo 2013. Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.

- h) Regolamento n. 9 del 23 settembre 2013 di attuazione della Legge Regionale n. 15 del 29 marzo 2013 (Regolamento di attuazione finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento).
- i) Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali.
- j) Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39. Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
- k) Legge 6 febbraio 2006, n. 38 — Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
- l) Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, — Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- m) Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, — Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.
- n) Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, — recante norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- o) Decreto legislativo n.155 del 26 maggio 1997 e s.m.i., — Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.
- p) Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
- q) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 37 - Adeguamento Dinamico

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 38 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.

Alle fono AL)
alla stessa CC. n. 8
del 30/3/2017
Gef

Il regolamento comunale dei Servizi Educativi per l'infanzia, già discusso ed approvato all'unanimità dalla Commissione comunale per i regolamenti, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi educativi presenti nel territorio comunale, sia pubblici che privati.

Visto l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale di creare un sistema di servizi educativi rivolti all'infanzia finalizzato allo sviluppo fisico e psichico dei bambini, vi è la necessità che l'Ente adotti un regolamento per la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, al fine di garantire efficienza e qualità.

Il presente regolamento tratta nello specifico il servizio di asilo nido, attivo nel nostro territorio da diversi anni, per il quale ci si è dedicati in maniera particolare migliorando la qualità dello stesso e andando incontro alle esigenze dei bambini e dei genitori.

Così come previsto dal Regolamento che si discute, è assicurata la partecipazione delle famiglie alla gestione dell'asilo nido da realizzarsi mediante incontri periodici dell'assemblea dei genitori e del comitato di gestione, che avranno il compito di collaborare alla definizione dei programmi educativi.

Considerato inoltre che il servizio di asilo nido è gestito nella nuova struttura educativa realizzata grazie ad un finanziamento regionale, mediante affidamento a cooperativa specializzata nel settore e con comprovata esperienza maturata nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia, si rende necessario svolgere sul territorio un ruolo di coordinamento al fine di garantire un servizio funzionante e di qualità.

L'altro servizio disciplinato dal regolamento riguarda il centro gioco educativo, servizio in fase di attivazione a seguito di richiesta ed ottenimento di apposito finanziamento da parte dell'Amministrazione.

Si tratterà di un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto ai bambini di età superiore ai cinque anni, in collaborazione con il mondo della scuola.

Il regolamento che si discute ha come obiettivo primario il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, e garantisce l'equilibrio con i bisogni dei genitori, pertanto si rende necessaria l'approvazione.

Balza Quella Sorata

Curempa, li 30/03/2017

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale N° del

Consiglio Comunale N°08 del 30.03.2017

OGGETTO : Approvazione Regolamento comunale dei servizi educativi per l'infanzia

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

NON DOVUTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL Presidente F.F.
f.to Serratore Barbara Ornella

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Relata di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio del sito informatico dell'Ente www.comune.curinga.cz.it per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/00, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale.

Curinga,04/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà